



# Radioamatori & Norme

Giovanni Varallo – IZ3HPC

Sala Conferenze – Centro Servizi del Comune di Quarto d'Altino (VE), 27.11.2011

# Chi è il Radioamatore?

(secondo Wikipedia)



- Il **radioamatore**, in gergo **OM** ([acronimo](#) dall'[inglese](#) *Old Man*) o **ham**, è uno sperimentatore, senza finalità di lucro, del mezzo [radio](#) e delle [radiocomunicazioni](#) intese nella più ampia accezione del termine
- Il radioamatore per poter operare deve avere superato un esame scritto, indetto con cadenza in genere semestrale, dal [Ministero delle Comunicazioni](#) per il conseguimento di una patente.
- Ottenuta la necessaria abilitazione (patente) con il superamento dell'esame, il radioamatore potrà trasmettere da una [stazione](#) autorizzata qualsiasi. Se non sussistono elementi pregiudizievoli sulla persona (ad esempio importanti [precedenti penali](#)), è possibile ottenere dallo stesso Ministero l'autorizzazione ad impiantare una propria stazione (una volta chiamata "licenza", ora "autorizzazione generale"). La stazione, che in questo modo il radioamatore è autorizzato ad impiantare, è identificata in tutto il mondo in maniera univoca da un [nominativo radioamatoriale](#). Il nominativo viene assegnato dal Ministero ed identifica la stazione ed il suo titolare.
- *Il radioamatore stesso, purché titolare di Autorizzazione generale all'impianto di stazione, potrà quindi progettare, modificare o costruire ex novo i propri radiotrasmettitori purché ottemperanti le specifiche tecniche stabilite dal Ministero.*

# L'attività di Radioamatore

(art. 134 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259)



1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
2. Al di fuori della sede dell'impianto l'attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
3. L'attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo (Capo VII) e dell'allegato al Codice n. 26.
4. E' libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di Radioamatore.

# Cos'è una norma giuridica ?



La **norma giuridica** è una regola che disciplina la vita all'interno di una società. L'insieme delle norme giuridiche di una società è detto [ordinamento giuridico](#). La norma giuridica si distingue da altre tipologie di regole (es. regole religiose, di condotta morale o sociale ecc) per la presenza di tre caratteristiche peculiari, perché deve essere:

1. **Generale** (la norma giuridica deve rivolgersi alla generalità delle persone e non ai singoli individui);
2. **Astratta** (deve dettare le norme di comportamento per una situazione astratta a cui ricondurre i vari fatti della realtà, quindi non deve regolamentare specifici casi concreti);
3. **Imperativa** (il rispetto della norma giuridica deve essere obbligatorio. Una norma giuridica può essere associata alla presenza di una sanzione da imporre al trasgressore).

# Norme d'interesse per l'attività di Radioamatore in Italia



- D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e s.m.i. (Codice delle Comunicazioni Elettroniche).
- D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269 (Immissione sul mercato delle apparecchiature).
- D.M. 8 luglio 2002 e s.m.i. (Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze).
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. (Depenalizzazione).
- D.M. 21 luglio 2005 (modifiche all'allegato 26 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, concernente l'adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio della attività radioamatoriale – unificazione delle patenti).
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i. (sicurezza degli impianti).
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada - art. 173 co. 2).

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### **Cos'è un Codice ?**

normalmente individua il completo delle disposizioni normative relative ad una determinata materia, che per praticità di consultazione vengono raccolte in un unico testo.

### **Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche**

- Viene pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003.
- E' un intervento legislativo di particolare rilevanza , che sostituisce il “Codice Postale di Bancoposta e Telecomunicazioni” del 1973.
- Tra le novità più rilevanti l'unificazione della disciplina di tutte le reti di telecomunicazione elettronica in grado di trasportare segnali digitali che riproducono suoni, dati o immagini.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



- Si abbandona il regime della licenza e viene introdotto il regime unico della autorizzazione generale, cioè una autorizzazione che consegue automaticamente , in assenza di un diniego da parte della pubblica amministrazione.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



- L'autorizzazione è conseguita a seguito di apposita dichiarazione che il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero, la quale deve contenere informazioni riguardanti se stesso, nonché una dichiarazione di impegno ad osservare precisi obblighi, quali il pagamento dei contributi, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, ha recepito quattro direttive comunitarie:

1. direttiva 2002/19/CE (dir. “Accesso”);
2. direttiva 2002/20/CE (dir. “Autorizzazioni”);
3. direttiva 2002/21/CE (dir. “Quadro”);
4. direttiva 2002/22/CE (dir. “Serv. Universale”).

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### *Principi generali*

1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.
3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### **Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:**

- a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
- b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
- c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
- d) servizi radioelettrici.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### **Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:**

- a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;
- b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale;
- c) disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

**Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti** utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



- Il **titolo I** contempla il campo di applicazione della normativa, i principi generali, le competenze specifiche delle regioni e degli enti locali, le funzioni del Ministero e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
- Il **titolo II** comprende, in particolare, le disposizioni comuni in materia di autorizzazione generale, rifacendosi ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ed in materia di concessione di diritti di uso delle frequenze radio e di corresponsione di diritti amministrativi e di contributi.
- Il **titolo III** regola le attività di comunicazione elettronica ad uso privato (conversione del regime di licenza individuale nel regime di autorizzazione generale con concessione di diritto individuale d'uso delle frequenze).
- Il **titolo IV** pone norme a tutela degli impianti sottomarini .
- Il **titolo V** detta disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici in qualità di operatore nonché in tema di espletamento del servizio radiomobile aeronautico e marittimo.
- Il **titolo VI** riunisce le norme finali relative alle materie trattate nel codice.

D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259  
“Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



# Titolo III

Reti e servizi di comunicazione  
elettronica ad uso privato

## Capo VII

### Radioamatori

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### **134. Attività di radioamatore.**

1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
2. Al di fuori della sede dell'impianto l'attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
3. L'attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell'allegato n. 26.
4. È libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### 135. Tipi di autorizzazione.

1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore è di ~~due tipi: classe A e classe B~~ corrispondenti ~~rispettivamente~~ alle classi 1 ~~e 2~~ previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con [D.M. 1° dicembre 1990](#) del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. ~~Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.~~

IN VIRTU' DEL D.M. 21 LUGLIO 2005 LE PATENTI SONO STATE UNIFICATE, DI CONSEGUENZA VI E' UN'UNICA AUTORIZZAZIONE GENERALE CHE PERMETTE DI TRASMETTERE CON UNA POTENZA MASSIMA DI 500 W.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### **136. Patente.**

1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A ~~e di classe B~~ di cui all'allegato n. 26.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.

IN VIRTU' DEL D.M. 21 LUGLIO 2005 LE PATENTI SONO STATE UNIFICATE IN UNA UNICA PATENTE DI CLASSE A. VIENE ABOLITA LA TELEGRAFIA.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### **137. Requisiti.**

1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
  - a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'[articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), ovvero sia residente in Italia;
  - b) abbia età non inferiore a sedici anni;
  - c) sia in possesso della relativa patente;
  - d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

VIENE DA SE CHE BISOGNA MANTENERE NEL TEMPO I REQUISITI PREVISTI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE GENERALE (o dell'allora licenza). VENUTI MENO, POTREBBERO ESSERE PRESI DEI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### **138. Dichiarazione.**

1. La dichiarazione di cui all'articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda :

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
- b) indicazione della sede dell'impianto;
- c) gli estremi della patente di operatore;
- d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
- e) il nominativo già acquisito come disposto dall'articolo 139, comma 2;
- f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137.

2. Alla dichiarazione sono allegate :

- a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all'allegato n. 25;
- b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### **139. Nominativo.**

1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso.

IL CITATO D.M. 21 LUGLIO 2005 DA' LA POSSIBILITA' AI GIA' TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI DI CLASSE B, DI POTERLO SOSTITUIRE CON UNO DI CLASSE A.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### **140. Attività di radioamatore all'estero.**

1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all'organo competente del Ministero l'attestazione della rispondenza dell'autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con [D.M. 1° dicembre 1990](#) del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### **141.** *Calamità - contingenze particolari.*

1. L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 134.

POSSONO ESSERE DATE IMPORTANTI DEROGHE ALLE NORME DI ESERCIZIO DI CUI ALL'ART. 12 DELL'ALLEGATO 26 AL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### **142. Assistenza.**

1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell'orario dell'avvenimento.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE, DA NON CONFONDERSI CON GLI IMPEGNI DI PROTEZIONE CIVILE, ANCHE SE SPESSO SI ACCAVALLANO.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### 143. Stazioni ripetitrici.

1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio:
  - a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
  - b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;
  - c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera *B* preceduta da una sbarra.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### **144. Autorizzazioni speciali.**

1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da:
  - a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
  - b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
  - c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
  - d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;
  - e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 137 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto o all'esercizio di stazioni di radioamatore.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### **145. Banda cittadina - CB.**

1. Le comunicazioni in «banda cittadina»-CB, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera *p*), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'[articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione (una D.I.A.) da cui risulti:
  - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
  - b) indicazione della sede dell'impianto;
  - c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
  - d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
  - a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato n. 25;
  - b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in «banda cittadina» possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti.

D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259  
“Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



L'art. 134 del Codice fa espresso riferimento all'Allegato 26, che è un documento composto da 20 articoli e 9 sub allegati, dal titolo:

**Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale.**

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### Articolo 1

*Validità autorizzazione generale - Rinnovo.*

1. L'autorizzazione generale di classe A ~~e di classe B~~ per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'articolo 135 del Codice ha validità fino a dieci anni.
2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello sub allegato A1a al presente allegato.
4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni.
5. I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui ai sub allegati B e C al presente allegato.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### Articolo 2

#### Patente.

1. È recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02 le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione «Harmonized Amateur Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02».
3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'*articolo 3 del [decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214](#)*.
4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente «HAREC», classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.
5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:
  - a) copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. competente a riceverla;
  - b) n. 2 fotografie formato tessera [\(68\)](#).

VIENE DA SE CHE LA PATENTE E' DI SOLA CLASSE A

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### Articolo 3

#### Esami.

1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti di classe A e B consistono:
  - a) per la patente di classe A:
    - a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub allegato *D* al presente allegato;
    - a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del programma di cui alla lettera *a1*);
  - b) per la patente di classe B:
    - b1) nella prova scritta di cui alla lettera *a1*).
2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 del [decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686](#), per la parte applicabile.
3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare.
5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali.
6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2).
7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.
8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è rilasciato l'attestato di cui al sub allegato *E*, al presente allegato [\(69\)](#).

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### Articolo 4

#### *Domande ammissione esami.*

1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:
  - a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;
  - b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
  - c) una marca da bollo del valore corrente;
  - d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### Articolo 5

*Esoneri prove di esami.*

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'[articolo 2, comma 2](#), del [decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214](#), sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
  - a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;
  - b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:
  - a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero;
  - b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente;
  - c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all'articolo.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all'articolo 2. **ESSENDO STATA ELIMINATA LA PROVA DI TELEGRAFIA SI SOSTIENE SOLO L'ESAME TEORICO !**
4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### **Articolo 6**

#### *Nominativo.*

1. Il nominativo, di cui all'articolo 139 del Codice, è formato da uno o più caratteri, di cui il primo è I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non più di tre lettere.
2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato:
  - a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
  - b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli.143 e 144 del Codice.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### **Articolo 7**

#### *Acquisizione nominativo.*

1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo:
  - a) per la classe A al Ministero - direzione generale concessioni e autorizzazioni;
  - b) per la classe B all'ispettorato del Ministero, competente per territorio.
2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### Articolo 8

#### *Tirocinio.*

~~1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi nell'apprendimento del codice Morse nella banda di frequenze 28-29,7 MHz con una potenza di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di radioamatore il cui titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso di validità il quale è responsabile del corretto uso della stazione.~~

VIENE DA SE CHE ESSENDO STATO ABOLITO L'ESAME DEL CW, ED UNIFICATE LE PATENTI, NON VI E' PIU' LA PREVISIONE DEL TIROCINIO IN BANDA 10 MT.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### Articolo 9

#### *Ascolto.*

1. I soggetti di cui all'articolo 134, comma 4 del Codice, che intendono ottenere un attestato dell'attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di cui al sub allegato F al presente allegato, l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su documento separato conforme al modello di cui al sub allegato G al presente allegato.
2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short Wave Listener) è formata da: «lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza».

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### Articolo 10

*Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate.*

1. L'autorizzazione generale di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il disposto di cui all'articolo 143 del Codice, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo della dichiarazione di cui al sub allegato *H*, al presente allegato, dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero, direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l'eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a*) e *b*).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (U.I.T.).
4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato *D*, al presente allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l'emissione continua della portante radio.
6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale.
7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.
8. **Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.**
9. La massima potenza equivalente irradiata (E.R.P.) non deve essere superiore a 10 W.
10. È consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse.
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessità di presentare nuova dichiarazione.

D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259  
“Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



## Articolo 11

### *Bande di frequenza.*

1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### Articolo 12

#### *Norme d'esercizio.*

1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
2. È vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti Amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione.
4. È consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell'attività di radioamatore.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso l'impiego del codice «Q» e delle abbreviazioni internazionali in uso.
6. **All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente.** In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto.
7. **È vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.**
8. **È vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.**

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### Articolo 13

#### *Trasferimento di stazione.*

1. Nell'ambito del territorio nazionale è consentito l'esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.
2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.
3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'articolo 139 del Codice.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### Articolo 14

*Controllo sulle stazioni.*

1. **I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili** dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di ~~pubblica sicurezza~~ (?) **polizia giudiziaria**.
2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'articolo 135 del Codice deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di ~~pubblica sicurezza~~ (?) **polizia giudiziaria**.

I CONTROLLI POSSONO ESSERE DI TIPO TECNICO O AMMINISTRATIVO, MA ANCHE DI NATURA PENALE (se destinatari di un'indagine della Magistratura).

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### Articolo 15

#### *Limiti di potenza.*

1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'involuppo di modulazione:

a) classe A, fisso o mobile/portatile 500 W

~~b) classe B, fisso o mobile/portatile 50 W~~

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### Articolo 16

#### *Requisiti delle apparecchiature.*

1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore.
2. Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'articolo 12.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### **Articolo 17**

#### *Installazione di antenne.*

1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 209 del Codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### Articolo 18

*Validità dei documenti per l'esercizio dell'attività radioamatoriale.*

1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell'articolo 125 del Codice in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 107 del Codice, con validità di dieci anni a decorrere:
  - a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio 2002;
  - b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001.
2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all'esercizio dell'attività radioamatoriale, prorogati ai sensi di cui al comma 1.
3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 del presente allegato.

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### Articolo 19

*Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01.*

1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni generali per effetto dell'articolo 125 del Codice, e per le autorizzazioni generali di classe A e di classe B individuate nell'articolo 135, comma 1, del Codice, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore, l'attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione CEPT TR 61-01, di cui al [decreto ministeriale 1° dicembre 1990](#), previa domanda in bollo, può essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato.

PUO' ESSERE APPOSTA, SU RICHIESTA DEL TITOLARE, UNA ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE CEPT TR61-01

# D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

## “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”



### **Articolo 20**

#### *Autorizzazioni generali speciali.*

1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all'articolo 144 del Codice, va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali.

# Radioamatori ed Antenne



- I Radioamatori possono installare le proprie antenne sul tetto della loro casa ?
- Assolutamente si, perché senza di esse non potrebbero né ricevere, né trasmettere!
- Devono però farlo tenendo conto delle disposizioni di Legge, che vengono dettate in primis dai seguenti articoli del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:

# Radioamatori ed Antenne



## Art. 209

*Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica.*

1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonché il settimo comma dell'articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria .

# Radioamatori ed Antenne



## **Art. 91**

### *Limitazioni legali della proprietà*

1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
6. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.

# Radioamatori ed Antenne



## **Art. 92**

*Servitù*

(Omissis)

7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.

# Radioamatori ed Antenne



**All. 26 al D.L. 259/03**

## **Art. 17**

### *Installazione di antenne*

1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 209 del Codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.

# Radioamatori ed Antenne



- Purtroppo l'installazione delle antenne genera spesso dei problemi, non ultimo perché è luogo comune credere che le antenne dei radioamatori generano interferenze e pericolo per la salute.
- A tal riguardo, a volte, è più fortunato chi vive per conto proprio e non deve rendere conto a nessuno, se non – eventualmente – all'Ufficio Tecnico del proprio comune nel caso in cui avesse l'intenzione di insediare un impianto di antenna particolarmente grande... .
- Spesso, purtroppo, nonostante vi siano in tal senso chiare norme a favore dei radioamatori, i problemi devono essere risolti nelle aule giudiziarie.
- E' bene sapere, a conforto di quanto detto, che vi sono numerosi pronunciamenti del Consiglio di Stato e dei T.A.R., che danno piena ragione ai radioamatori autorizzandoli ad installare le proprie antenne.



# Radioamatori ed Antenne

## sicurezza degli impianti - protezione dai fulmini

- Altro aspetto rilevante è quello previsto dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46 “Sicurezza degli Impianti” (abrogata ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16) nonché a quanto previsto dal D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” (entrato in vigore ai sensi dell’art. 3, co. 1, della Legge n. 17 del 2007, abrogando: - il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 “Regolamento di attuazione alla predetta Legge 46/90; - gli artt. dal 107 al 121 del T.U. di cui al DPR 6 giugno 2001, n.380; - l’intera predetta Legge 46/90 (ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento).
- In relazione alle predette norme va valutato se esiste la necessità di adottare opportune misure atte a proteggere le antenne (nel nostro caso “radioamatoriali”) dai fulmini, quindi, se l’edificio ove è presente l’impianto di antenna richiede o meno la presenza del parafulmine. Tale valutazione, un tempo effettuata secondo la norma CEI-81/1, ora viene praticata secondo le norme CEI EN 62305, in particolare quella denominata CEI EN 62305-2, che tratta appunto l’analisi del rischio fulminazione.

# Radioascolto



Abbiamo potuto vedere che:

- è libero il solo ascolto delle bande riservate al servizio di radioamatore (art. 134 co. 4).
- I soggetti di cui all'art. 134 co. 4 del Codice, possono ottenere un attestato dell'attività di ascolto (già SWL), la cui sigla distintiva è composta dalla sigla I (Italia), un numero di protocollo e la sigla della provincia di appartenenza (di solito la sigla coincide con quella dove ha sede l'Ispettorato Territoriale di competenza (per il Veneto è Venezia).
- E' vietato ai radioamatori (ed aggiungo: A CHIUNQUE!) intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere, ed è comunque vietato fare conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.



# Radioascolto

## Inoltre:

- l'attività di ascolto deve essere posta in essere attraverso l'utilizzo di apparati solo riceventi e non ricetrasmittenti.
- E' consigliabile non memorizzare negli apparati (sia RX che RTX) frequenze di servizi diversi da quello radioamatoriale (esempio FF.PP., 118, VV.F. ecc.);



# Radioascolto

- Risulta poi pienamente applicabile l'art. 28 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 1067, a chi “intercetta e divulga” il contenuto di comunicazioni riservate, che recita:

*"chiunque, senza l'espressa autorizzazione del ministro delle poste e delle telecomunicazioni, intercetti e propali con qualsiasi mezzo il contenuto di corrispondenza radiotelegrafica o radiotelefonica o di esso si serva indebitamente per qualsiasi fine, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa."*

**UNICA FATTISPECIE PENALE, APPLICABILE A CHI DIVULGA IL CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI RISERVATE.**



# Radioamatori ed Elettrosmog

Ma i radioamatori inquinano l'etere?

- Una stazione di tipo radioamatoriale, **così come è stato evidenziato da misurazioni tecniche qualificate**, considerate le apparecchiature usate, le potenze, le frequenze, i modi di emissione e la discontinuità delle emissioni, non produce inquinamento da campo elettrico o magnetico.



# Radioamatori ed Interferenze

- Di particolare interesse anche la Legge 8 aprile 1983, n. 110 “Protezione delle comunicazioni relative all’assistenza ed alla sicurezza del volo”.
- Detta norma prevede che gli impianti di telecomunicazione (tra i quali sono compresi quelli dei radioamatori) non debbono causare emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere sia il funzionamento dei servizi di radionavigazione sia la sicurezza delle operazioni di volo (nella norma sono riportate tutte le frequenze oggetto della “particolare” tutela).
- Chi viola il disposto di tale norma diviene destinatario di una sanzione amministrativa oltre all’obbligo del ripristino delle apparecchiature che hanno provocato il disturbo; la norma prevede altresì che l’Amministrazione (Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni) possa disporre anche la sospensione dell’autorizzazione generale, ove esista, ed eventualmente a sequestrare l’apparecchiatura d’intesa con la competente Autorità Giudiziaria.

# Le sanzioni



- Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche non prevede reati, bensì soli illeciti amministrativi.
- Le violazioni delle norme comportano l'avvio del procedimento amministrativo previsto dalla L. 689/81, con l'applicazione delle sanzioni individuate dal D.Lgs 269/01 (per le apparecchiature) o dal D.Lgs 259/03 (per le autorizzazioni).
- Può essere attuato il sequestro degli apparati solo se prevista la confisca degli stessi.

# Le sanzioni



**Art. 102, co. 1** Chiunque installa o esercita un rete di comunicazione elettronica ad uso privato senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare di cui all'art.104 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 259/2003, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo edittale di € 1.000,00 ad un massimo edittale di € 10.000,00;

***pagamento in misura ridotta pari a € 2.000,00.***

---

**Art. 102, co. 2** Chiunque installa o esercita una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l'autorizzazione generale, ai sensi dell'art.104 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 259/2003, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo edittale di € 300,00 ad massimo edittale di € 3.000,00;

***pagamento in misura ridotta pari a € 600,00.***



# Le sanzioni

**Art. 102, co. 4** Chiunque effettua servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d'uso di frequenza, di cui all'art.104 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 259/2003, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 500,00 (minimo edittale) a € 5.000,00 (massimo edittale);  
***pagamento in misura ridotta pari a € 1.000,00.***

---

**Art. 102, co. 5** Chiunque effettua servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto previsto per autorizzazioni generali soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 250,00 (minimo edittale) a € 2.500,00 (massimo edittale);  
***pagamento in misura ridotta pari a € 500,00.***

# Le sanzioni



**Art. 212, co. 1** Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 210 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo edittale di € 30,00 ad un massimo edittale di € 600,00;

***pagamento in misura ridotta pari a € 60,00.***

---

**Art. 212, co. 2** Se il contravventore appartiene alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o di impianti radioelettrici o elettrici, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui all'art. 210 del D.Lgs. 259/2003, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo edittale di € 100,00 ad un massimo edittale di € 200,00;

***pagamento in misura ridotta pari a € 66,67.***

# Le sanzioni



**Art. 214, comma 1** Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di autorizzazione - quando questa sia richiesta -, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo edittale di € 240,00 ad un massimo edittale di € 2.420,00;  
***pagamento in misura ridotta di € 480,00.***



# Le sanzioni

**Art. 215, co. 1** Chiunque anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria, se il fatto non costituisce reato, che va da un minimo edittale di € 34,00 ad un massimo edittale di € 670,00;  
***pagamento in misura ridotta pari a € 68,00.***

---


**Art. 215, co. 2** alla stessa sanzione (**pagamento in misura ridotta pari a € 68,00**) è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall'autorizzazione generale od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.



Ed ora è tempo di domande ...



sez. Quarto d'Altino VE  
Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche



Grazie per l'attenzione  
prestata !

Giovanni – iz3hpc

